

Cassazione su reato connesso a rottamazione di veicoli

Il reato di cui all'art. 51, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 22/1997 (contestato al titolare di ditta autorizzata per l'attività di raccolta, messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di veicoli, nonché per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali che aveva conferito nella discarica comunale diverse tipologie di rifiuti non consentite; aveva conferito in detta discarica rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; aveva messo in riserva presso il proprio stabilimento l'olio minerale in condizioni tali da non evitare il suo spandimento sul suolo; aveva stoccato presso il proprio stabilimento l'olio minerale in condizioni tali da non evitare il suo spandimento sul suolo; aveva stoccato presso il proprio stabilimento motori derivanti da bonifica di veicoli in area scoperta e non impermeabilizzata e comunque al di fuori degli appositi contenitori) non configura un reato di pericolo concreto, bensì un reato formale, di mera condotta, indipendentemente dal danno ambientale. Peraltro, nella specie il danno concreto risulta ugualmente accertato perché dalla violazione di una prescrizione (mettere gli oli usati al riparo dagli agenti atmosferici) era derivata una trascinazione degli oli sul suolo".

(Cassazione penale, sez. III, (ud. 10 febbraio 2004) 20 aprile 2004, n. 18055, Pres. Rizzo, Rel. Onorato)